SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2224

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 6

Disegno di legge ..... » 7

Testo del decreto-legge ..... » 8

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, vengono reiterate le disposizioni recate dal decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali. Il testo reca, altresì, nuove urgenti disposizioni modificative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di IVA, nonchè concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.

Si illustrano qui di seguito le disposizioni contenute nel provvedimento.

Articolo 1

Il comma 1 prevede, mediante la sostituzione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una nuova disciplina in materia di istituzione e funzioni dei centri autorizzati di assistenza per le imprese.

In particolare:

i centri di assistenza possono essere costituiti da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, istituite da almeno dieci anni (anzichè da cinque);

il riconoscimento della rilevanza nazionale alle associazioni non presenti nel CNEL è stabilito in relazione ai requisiti che dovranno essere previsti da apposito regolamento; al riguardo non è più previsto che la rilevanza nazionale venga riconosciuta in base al numero degli iscritti e al territorio in cui le associazioni svolgono la loro attività;

non è più previsto il decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attività per le organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali presenti nel CNEL o a quelle cui è stata riconosciuta la rilevanza nazionale. Tali organizzazioni possono ora costituire centri di assistenza in base alla semplice delega rilasciata dalla propria associazione nazionale;

è stato eliminato il divieto per i centri di svolgere attività diverse da quelle di assistenza previste dal vigente articolo 78 della legge n. 413 del 1991;

è stato eliminato l'obbligo di certificazione dei bilanci dei centri;

sono stati eliminati i vincoli che l'articolo 78 della legge 413 del 1991 poneva per la composizione del collegio sindacale;

è stato eliminato l'obbligo di conformità dello statuto a quello tipo approvato dal Ministro delle finanze;

sono stati eliminati i divieti posti alla distribuzione degli utili;

il visto di conformità sulle dichiarazioni può essere apposto solo se il centro ha tenuto la contabilità dell'utente;

è stata eliminata la figura del direttore tecnico. I visti di conformità possono essere apposti dai dottori commercialisti e dai ragionieri iscritti all'albo, che abbiano esercitato per almeno tre anni la loro attività professionale, nonchè dai consulenti del lavoro, mentre viene esclusa tale possibilità ai consulenti tributari;

è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le modalità: per l'esecuzione dei controlli delle dichiarazioni munite del visto di conformità; per l'erogazione dei rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni stesse; per permettere la correzione degli errori commessi dai centri nell'elaborazione delle dichiarazioni;

i centri possono inoltrare all'amministrazione finanziaria le sole dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità;

i centri forniscono dati ed elementi relativi alle dichiarazioni ai fini della elaborazione di studi di settore;

non è più previsto che le garanzie assicurative fornite dai centri debbano essere

conformi a quanto stabilito dall'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto sono tenuti a comunicare agli utenti quali garanzie assicurative abbiano assunto per garantire l'esercizio del diritto di rivalsa per gli errori di carattere formale imputabili al centro.

Con il comma 2 dello stesso articolo 1 viene previsto che le prestazioni di assistenza fiscale rese dai centri o dalle organizzazioni sindacali di categoria sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 1995 e non più dal gennaio 1994.

Con il comma 3 viene disposto che i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, invece di essere corrisposti, ai sensi dell'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il sostituto di imposta, sono erogati direttamente dall'amministrazione finanziaria, così come era già avvenuto per l'anno 1993.

Articolo 2

Con l'articolo in esame, si prevede che, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore dei soggetti residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La predetta riduzione di aliquota si applica a condizione che vi sia invarianza del gettito annuale rispetto all'ultimo realizzato.

Il comma 2 si ricollega all'innovazione apportata dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di ICI, consentendone una più agevole applicazione da parte del contribuente. Come è noto, il testo definitivo del decreto-legge n. 41 ha prorogato al 30 giugno 1995 la possibilità per i comuni di deliberare le aliquote ICI. Dovendosi assicurare comunque l'esatto adempimento dei contribuenti, in quella sede si è stabilito che l'acconto ICI sia pagato con riferimento alle aliquote vigenti al 31 maggio 1995, salvo conguaglio in sede di saldo. Appare ora opportuno indicare la data del 1° gennaio 1995 come quella di riferimento per la determinazione delle aliquote applicabili all'acconto ICI (salvo sempre il conguaglio a saldo); questo perchè la data del 31 maggio precede immediatamente l'inizio del termine in cui è possibile versare l'acconto.

Articolo 3

Con l'articolo in esame si provvede a rideterminare il regime agevolativo in materia di prodotti petroliferi, previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, e ad estenderlo all'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 (benzina) della tabella *A*, allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700. Si prevede, altresì, che tali agevolazioni siano graduate in quattro fasce geografiche tenendo conto delle diverse distanze dal confine dello Stato. Viene, infine, stabilito che con apposito regolamento, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della concorrenza, sono determinate le predette fasce geografiche, nonchè il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale. Tale norma si rende necessaria al fine di contrastare il deflusso di valuta conseguente al fatto che i residenti nella predetta regione effettuano abitualmente i rifornimenti di carburante presso i distributori situati oltre confine, dove il prezzo della benzina si discosta considerevolmente da quello nazionale. Questa tendenza può essere validamente contrastata creando localmente i presupposti per il conseguimento di una reale convenienza all'acquisto di benzina in territorio nazionale ed evitare il deflusso della domanda di benzina verso l'estero, che sostanzialmente si configura come un danno per le casse dello Stato. In

tale ottica si giustifica il richiamo agli articoli 30 e 32 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea (ora Unione europea) e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993, tenuto conto che i prezzi praticati sul mercato sloveno possono configurarsi come una politica di *dumping* posta in essere a danno dell'economia nazionale.

Articolo 4

L'articolo reca una norma volta ad escludere i fondi aventi natura previdenziale o assistenziale nonchè gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede l'abrogazione di ogni disposizione che consente alle amministrazioni pubbliche di attribuire risorse in favore dei predetti fondi previdenziali.

Articolo 5

L'articolo concerne le gestioni fuori bilancio relative alle attività di protezione sociale; in materia, la soppressione di tali gestioni opererà dal 1° gennaio 1996.

Articolo 6

Con l'articolo in esame si provvede al necessario coordinamento di taluni termini previsti dalla disciplina sulle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Tale disciplina stabilisce una presunzione *iuris tantum* di non operatività, e, quindi, di un reddito minimo, per le società di capitali con meno di cinque dipendenti e con ricavi inferiori a 800 milioni di lire, salvo che non sia deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società di persone. In tale caso le assegnazioni di beni ai soci sono assoggettate ad un trattamento tributario agevolato.

In sede di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349), è stata introdotta una disposizione (articolo 1, comma 27-*bis*), con la quale il termine del 31 maggio 1995, previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera *e)*, della citata legge n. 724 del 1994, entro il quale devono essere deliberati gli scioglimenti, viene differito al 31 ottobre 1995. La medesima disposizione ha stabilito, altresì, che la presunzione di un reddito minimo resta, tuttavia, ferma per i soggetti che deliberano lo scioglimento tra il 1° giugno e il 31 ottobre 1995. Nella stessa sede, non si è, invece, provveduto a differire anche il termine preso in considerazione nel comma 2 del predetto articolo 30 per la concessione delle agevolazioni fiscali, che, coerentemente, avrebbe dovuto essere differito dal 31 maggio al 31 ottobre 1995. Tale coordinamento viene operato con il presente articolo, conformemente, per altro, agli orientamenti emersi in Parlamento in occasione delle modifiche apportate in materia con il suddetto decreto-legge n. 250 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 340 del 1995. La modifica introdotta è necessaria per evitare che, per gli scioglimenti deliberati dal 1° giugno 1995 al 31 ottobre 1995, a fronte della penalizzazione della presunzione di un reddito minimo, non si renda applicabile il beneficio dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Articolo 7

La norma, che ha natura interpretativa, contenuta nel comma 1 dell'articolo in esame, chiarisce che i maggiori valori di cui si può chiedere il riconoscimento fiscale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono quelli che devono essere dedotti a titolo di ammortamento o ad altro titolo poichè il maggior valore derivante dall'imputazione del disavanzo di fusione e di scissione non dà luogo ad una componente reddituale nell'esercizio in cui il citato maggior valore viene iscritto in bi-

lancio bensì negli esercizi in cui lo stesso viene imputato a conto economico a titolo di ammortamento ovvero in quello in cui i beni sono comunque ceduti o estromessi dal patrimonio aziendale. In questa prospettiva è quindi necessario, ai fini della determinazione della somma da versare per ottenere il predetto riconoscimento fiscale, diminuire i maggiori valori iscritti in bilancio della parte dedotta in periodi di imposta definiti poichè relativamente a tali periodi di imposta il rapporto tributario è divenuto definitivo. Ciò comporta, d'altro canto, che l'amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione la parte del valore iscritto in bilancio dedotta in periodi di imposta non definiti anche se l'iscrizione in bilancio è stata effettuata in periodi di imposta ormai definiti.

Con il comma 2, lettera *a)*, viene differito al 15 dicembre 1995 il termine per la presentazione dell'istanza per chiedere la definizione delle irregolarità in materia di imposte sui redditi e IVA.

Con la lettera *b)* si proroga al 15 dicembre 1995 il termine del 31 ottobre 1995, previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, per il versamento della prima parte dell'imposta sostitutiva dovuta dalle società sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione. Tale differimento si rende necessario in quanto il regolamento concernente le modalità per il versamento dell'imposta sul quale è stato già reso il parere dal Consiglio di Stato, non ha ancora perfezionato l'*iter* prescritto per la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Per motivi di omogeneità della materia si rende opportuno, differire, con la disposizione recata dalla lettera *c)*, al 15 dicembre 1995 il termine per il versamento delle imposte sostitutive su riserve e fondi in sospensione di imposta previsto dall'articolo 22 del predetto decreto-legge n. 41 del 1995.

Con la lettera *d)* viene differito al 15 dicembre 1995 il termine (previsto dall'articolo 23 del predetto decreto legge n. 41 del 1995) per il versamento dell'imposta sostitutiva a carico delle società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218. Tale differimento si rende necessario in quanto il regolamento concernente le modalità per il versamento dell'imposta è tuttora all'esame del Consiglio di Stato.

Con la lettera *e)* si provvede a differire al 15 dicembre 1995 il termine per la regolarizzazione della presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

Con il comma 3, lettera *a)*, si apportano talune modifiche all'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali modifiche si sono rese necessarie per allineare le disposizioni contenute nella normativa interna con quelle previste dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera *e)* della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. Infatti, nel cennato articolo 9 della direttiva comunitaria sono individuate come territorialmente rilevanti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica «le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative».

La modifica apportata, poi, alla lettera *f)* del quarto comma del predetto articolo 7, è di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che ha sostituito le originarie lettere *d)* ed *e)*, con l'attuale lettera *d)*.

La lettera *b)* dello stesso comma 3 reca disposizioni che sostituiscono i numeri 3) e 4) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 recante le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Nel numero 3) viene aggiunto l'inciso «comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio», mentre il numero 4) viene riformulato con una specifica elencazione delle operazioni aventi natura finanziaria, al fine di ricomprendere in modo esplicito i nuovi strumenti di investimento nel settore dei valori mobiliari, quali defi-

niti dalla direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993. La disposizione risulta conforme allo spirito della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, la quale all'articolo 13, punto B, lettera *d)*, numeri da 1 a 6, reca un'ampia previsione di esenzione dall'IVA per le operazioni finanziarie in genere.

Le disposizioni relative alla predetta lettera *b)* del comma 3 si ricollegano alle modificazioni di cui al successivo comma 5 completandone la relativa disciplina sotto il profilo della tassabilità.

Nella vigente disciplina, l'articolo 10 considera esenti le operazioni:

di credito e di finanziamento e le fideiussioni, la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari;

relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere;

relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merce o quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;

le prestazioni di mandato di mediazione e intermediazione relative alle operazioni su indicate.

Da tale quadro, che in larga parte risulta dal recepimento di direttive della Comunità europea in materia, emerge l'indirizzo di fondo di tenere esenti dall'imposta le operazioni in natura finanziaria che tipicamente contraddistinguono l'attività istituzionale degli intermediari finanziari, con la sola principale eccezione della custodia e dell'amministrazione dei titoli (vedi la sesta direttiva 77/388/CEE, capo X, articolo 13, punto B, lettera *d)*, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6).

L'evoluzione dei mercati finanziari ha reso oramai da tempo insufficienti le tradizionali nozioni di «valute estere» e di »titoli» a ricomprendere i variegati e compositi strumenti finanziari, primi fra tutti i cosiddetti contratti derivati (*futures, options, swaps*), la cui negoziazione oggi si aggiunge e integra quella degli strumenti finanziari tradizionali e assume rilievo crescente – talora addirittura preminente – rispetto ad essi. Peraltro, per i cosiddetti contratti derivati esiste un legame inscindibile con le operazioni finanziarie sottostanti, e sussistono quindi i medesimi presupposti che hanno indotto a suo tempo il legislatore comunitario e quello nazionale a prevedere l'esenzione da IVA.

Allo stato, questa situazione determina l'incertezza degli interpreti circa il trattamento ai fini IVA dei contratti derivati e dei corrispettivi percepiti dagli operatori istituzionali per l'attività di intermediazione su tali strumenti, che oscilla dalla esenzione alla esclusione e, talvolta, all'imponibilità, in difetto di testuali definizioni dei presupposti impositivi. Tale incertezza si riflette anche sul trattamento delle commissioni percepite nell'attività di intermediazione, in relazione al principio di accessorietà contenuto nel n. 9) dell'articolo 10, che attrae nel regime di esenzione le commissioni di operazioni esenti, ma non quelle relative ad operazioni escluse o non soggette. Tale situazione impedisce la nascita di un mercato laddove si possa ritenere che l'operazione sia soggetta ad IVA, considerato che mercati, nei quali si opera con *spread* ridottissimi, non sono in grado di sopportare il peso di imposte aventi la struttura e le aliquote dell'IVA. L'assoggettamento ad imposta delle commissioni si traduce dall'altra parte in una chiara penalizzazione del mercato interno rispetto a quelli esteri in cui su tali corrispettivi l'IVA non viene applicata. La possibilità che erronee ricostruzioni della struttura giuridica di tali contratti e la incompletezza della disciplina IVA possano dare luogo ad accertamenti che mettano in serio pericolo la stabilità del mercato finanziario è stata segnalata anche dagli organi preposti al controllo del mercato, che temono la emarginazione di quello italiano rispetto al mercato finanziario europeo.

Si rende quindi indispensabile l'adozione di un regime di esonero da IVA, coerente con la natura finanziaria delle operazioni in questione, che tenga conto del trattamento impositivo vigente in altri Paesi della UE e che superi le esistenti problematiche interpretative sul trattamento impositivo di tali prodotti eliminando qualsiasi rischio di disallocazione della intermediazione finanzia-

ria a vantaggio dei mercati ubicati in altri Paesi.

Con la disposizione in esame si integra pertanto la disciplina di cui ai nn. 3 e 4, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con la estensione del regime di esenzione da IVA alle operazioni relative ai valori mobiliari ed agli strumenti finanziari, individuati recentemente dalla direttiva 93/22/CEE (cosiddetta direttiva Eurosim, sezione B dell'allegato), fra i quali devono intendersi in particolare, compresi quelli preordinati alla copertura dei rischi di variazione riguardanti tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa o prezzi di mercato dei beni, del resto già regolamentati ai fini delle imposte dirette.

La *ratio* della norma, di colmare una lacuna normativa attraverso il riconoscimento del regime di esenzione, previsto in via generale dal citato capo X, articolo 13, punto B, lettera *d)* della sesta direttiva alle operazioni di natura finanziaria, per quelle relative ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati, impone di stabilire, in via transitoria, che il regime ora riconosciuto venga applicato anche ai rapporti tributari già insorti, con salvezza, peraltro, degli accertamenti e liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.

Con il comma 4 si provvede a differire al 15 dicembre 1995 il termine della presentazione dell'istanza per la sanatoria degli errori compiuti fino al 30 aprile 1995 relativamente alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie.

Con il comma 6 viene abrogato il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, già introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazini, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevede che il pagamento delle somme dovute dai soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali nel novembre 1994, viene effettuato senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri. L'abrogazione di tale disposizione si rende indispensabile a causa dei gravi effetti negativi che ne deriverebbero per il bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 3 - (*Recupero flusso monetario in zona di confine*).

È consentita, con successivo regolamento in linea con le disposizioni comunitarie, la rideterminazione dell'intero regime agevolativo per la regione Friuli-Venezia Giulia individuando quattro fasce geografiche in relazione alle diverse distanze dal confine di Stato ed i comuni ad esso appartenenti, con il vincolo di invarianza del gettito. Tale norma consente di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre il confine orientale e di scoraggiare, conseguentemente, l'acquisto di altri generi di consumo.

Articolo 6 - (*Società di comodo*).

Viene differito al 31 ottobre 1995 il termine, previsto per il 31 maggio 1995, entro il quale devono essere deliberati gli scioglimenti delle società di comodo per fruire delle agevolazioni fiscali relative alle assegnazioni dei beni ai soci, come previsto dal comma 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. L'estensione del termine per la concessione delle agevolazioni si propone come norma di coordinamento con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 27-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e pertanto non comporta effetti di gettito.

Articolo 7 - (*Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante disposizioni in materia di IVA nonchè concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994*).

Comma 1: norma di natura interpretativa;

comma 2: lo slittamento dei termini di versamento dal 31 ottobre al 15 dicembre 1995 non comporta effetti di gettito;

comma 3, lettera *a)*: trattasi di norme tecniche senza effetti sul gettito;

comma 3, lettera *b)*, e comma 5: la norma intende equiparare il regime IVA dei prodotti finanziari innovativi a quello generale delle operazioni finanziarie e di allinearne il trattamento interno con quello degli altri paesi comunitari, nel quadro di quanto previsto dalla VI direttiva 77/388/CEE del 17 marzo 1977;

comma 4: lo slittamento dei termini, dal 31 ottobre al 15 dicembre 1995, non comporta effetti di gettito;

comma 6: norma tecnica di adeguamento a disposizioni vigenti. Nessun effetto a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 giugno 1995, n. 249, e 28 agosto 1995, n. 354.

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 253 del 28 ottobre 1995.*

Modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni modificative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Centri autorizzati di assistenza)

1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)*, se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza nazionale

e attribuito con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono costituire i centri previa delega della propria associazione nazionale.

3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra gli utenti e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero delle finanze, che statuiscano in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti al centro.

4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata anche in ordine alla deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il centro può, altresì, rilasciare il visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono obbligo di contabilità. Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformità formale.

5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità

formale e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì, inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. *Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima del ter*mine per la presentazione dei supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli elementi si riferiscono.

6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si applicano le disposizioni del comma 5.

7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria. I soggetti che rilasciano il visto di conformità for*male devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative assunte* al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarità formali che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria, nonchè quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I *provvedimenti di sospensione cautelare e di* revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della loro attività nei centri,

si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1995. A decorrere dal medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Articolo 2.

(Determinazione dell'aliquota ICI)

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1995».

Articolo 3.

(Recupero flusso monetario in zona di confine)

1. Il regime previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella *A*, allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è rideterminato secondo quanto previsto nel presente articolo, in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità econo-

mica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993 e si estende all'intero territorio della regione in cui trova applicazione, limitatamente ai soli soggetti residenti.

2. Le agevolazioni, calcolate in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei prodotti all'interno della Repubblica di Slovenia, sono graduate in ragione di quattro fasce geografiche e tengono conto delle diverse distanze dal confine di Stato.

3. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando l'invarianza del gettito e il regolare svolgimento della concorrenza, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le fasce geografiche di cui al comma 2, il quantitativo annuo di benzina sottoposto a regime agevolato, l'entità della riduzione dell'accisa, le disposizioni attuative e il termine di decorrenza del nuovo regime sostitutivo di quello attuale.

Articolo 4.

(Fondi previdenziali)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonchè gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Articolo 5.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Articolo 6.

(Società di comodo)

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle società di comodo, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

Articolo 7.

(Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, disposizioni in materia di IVA, nonchè concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994)

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

2. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19-*bis*, comma 1, le parole: «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995»;

b) nell'articolo 21, comma 3, primo periodo, le parole «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995»;

c) nell'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le parole «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995»;

d) nell'articolo 23, comma 5, ultimo periodo, le parole «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995»;

e) nell'articolo 35, comma 1, primo e secondo periodo, le parole «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, quarto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «In deroga al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga al secondo e al terzo comma»;

2) nella lettera *d)* le parole «le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale» sono sostituite dalle seguenti: «le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale»;

3) nella lettera *e)* dopo le parole «le prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «e le operazioni»;

4) nella lettera *f)* le parole «le prestazioni di servizi di cui alla lettera *e)*, escluse quelle di consulenza tecnica e legale» sono sostituite dalle seguenti: «le operazioni di cui alla lettera *d)*, escluse le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale»;

b) i numeri 3) e 4) dell'articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:

«3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;».

4. Nell'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole «30 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1995».

5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *b)*, hanno effetto anche per i periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se le relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.

6. Il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è abrogato.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1995.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: DINI